

MERCATINO DELLE PULCI E DELL'ANTIQUARIATO

Allegato alla deliberazione consiliare n.96 del 30 novembre 2006, esecutiva dal 27 dicembre 2006

REGOLAMENTO

SOMMARIO

NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Art.1 – Denominazione e periodo di svolgimento

Art.2 – Ubicazione

Art.3 – Posteggi e merceologie ammesse

Art.4 – Orari

Art.5 – Soppressione, trasferimento, ampliamento del mercatino e dei posteggi destinati agli operatori professionali

Art.6 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO II – POSTEGGI RISERVATI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

Art. 7 – Autorizzazione-concessione

Art.8 – Modalità di gestione dei posteggi

TITOLO III – POSTEGGI RISERVATI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

Art.9 – Domanda di partecipazione

Art.10 – Graduatoria e assegnazione dei posteggi

Art.11 – Posteggi non utilizzati

Art.12 – Obblighi particolari degli operatori non professionali

TITOLO IV – GESTIONE DEL MERCATINO – NORME COMUNI

Art.13 – Richiamo delle modalità di pagamento dei canoni e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.14 – Corrette modalità di vendita

Art.15 – Condizioni particolari cui è sottoposta l'attività

TITOLO V – SANZIONI E NORME FINALI

Art.15 – Sanzioni

Art.16 – Norme finali

REGOLAMENTO

Norme di riferimento

- L.R. n.10/2001
- D.G.R.V. n.2956/01 – criteri attuativi
- Deliberazione Consiglio comunale n.142 del 20.9.1990 istitutiva del “Mercatino delle pulci e dell’antiquariato” – modificata con Deliberazione consiliare n.97 del 20 luglio 1994
- Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Art.1 – Denominazione e periodo di svolgimento

Il mercatino delle pulci e dell’antiquariato - di seguito indicato con “mercatino - è stato istituito con deliberazione del Consiglio comunale n.142 del 20.9.1990, e si svolge ogni prima domenica dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre.

Art.2 - Ubicazione

L’area da destinare a sede del mercatino individuata nella planimetria allegata alla scheda n.12 indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione e la circolazione pedonale e veicolare.

La planimetria è consultabile, durante l’orario di apertura al pubblico, presso il Comando Polizia Municipale.

Nel caso di situazioni d’emergenza, a garanzia della pubblica incolumità e sicurezza, o per indisponibilità temporanea dell’area, il personale incaricato può trasferire gli operatori presenti su altra area individuata in piazza Garibaldi, via Matteotti e via Avrese, esclusivamente per la stessa giornata.

Art.3 – Posteggi e merceologie ammesse

Il numero totale dei posteggi è di 27, di cui:
n. 7 riservati agli operatori;
n.20 riservati agli operatori non professionali.

Per motivi di sicurezza, nel tratto di via Roma, dall’angolo di via Duomo al numero civico n.23, non è ammessa la permanenza dell’automezzo degli operatori autorizzati.

Le specializzazioni merceologiche ammesse in tutti i posteggi sono: antiquariato, cose vecchie, usate, oggettistica antica, fumetti, libri, dischi, stampe, oggetti da collezione.

Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui la L.20.11.1971, n.1062 è necessaria l’autorizzazione commerciale prevista dal D.lgs.n.114/98.

Per la vendita di cose usate l'operatore professionale deve ottemperare all'art.126 del T.U.L.P.S. salvo che le cose usate siano prive di valore o di valore esiguo corrispondente a massimo € 258,28.

Art.4 – Orari

Il mercatino si svolge con i seguenti orari:

	ESTIVO	INVERNALE
- Operazioni di vendita	dalle ore 8.00 alle ore 20.00	dalle ore 8.30 alle ore 19.00
- Occupazione del posteggio	dalle ore 7.00 alle ore 7.30	dalle ore 7.30 alle ore 8.00
- Allestimento attrezzature	entro le ore 8.00	entro le ore 8.30
- Smontaggio attrezzature	dalle ore 20.00	dalle ore 19.00
- Sgombero del posteggio	entro le ore 20.30	entro le ore 19.30
- Assegnazione ai precari	dalle ore 7.30 alle ore 8.00	dalle ore 8.00 alle ore 8.30

Non è ammesso lo smontaggio delle attrezzature e sgombero del posteggio prima degli orari sopraindicati.

In caso di interesse pubblico o cause di forza maggiore, il Sindaco, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, determina modifiche all'orario.

Art.5– Soppressione, trasferimento , ampliamento del mercatino e dei posteggi destinati agli operatori professionali

Soppressione : il Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione del mercatino in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti per almeno sei mesi .

Trasferimento: il trasferimento del mercatino è deliberato dal Consiglio comunale e deve prevedere le soluzioni che consentano agli operatori professionali di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni o il più possibile simile al precedente posteggio.

Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercatino.

Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercatino da parte dell'operatore interessato allo spostamento, compreso eventuale anzianità del cedente in caso di acquisto d'azienda;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del servizio, sentita la Giunta sull'individuazione dell'area da utilizzare temporaneamente, nonché le rappresentanze locali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede al trasferimento in tutto o in parte del mercatino in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Nel caso di condizioni indicanti una riduzione della capacità attrattiva del mercato o per altre necessità tecniche, la Giunta Comunale, al fine di verificare la possibilità di posizionare in altra area più attraente il mercatino, può effettuare un trasferimento sperimentale per una durata complessivamente non superiore a tre giornate.

Ampliamento dei posteggi per operatori professionali

I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati per gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Il titolare del posteggio che sostituisce il suo automezzo o la propria struttura di vendita per cui la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, nell'impossibilità, di essere trasferito.

Il Responsabile del servizio valuta e accoglie la richiesta di ampliamento ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario valuta di concedere il trasferimento a sensi del precedente comma 2.

L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al precedente comma è deliberato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del piano di commercio su aree pubbliche, alla sua naturale scadenza.

Art.6 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercatino, trattandosi di zona pedonale, è già interdetta al traffico veicolare, a garanzia della sicurezza degli operatori e degli utenti.

TITOLO II – POSTEGGI RISERVATI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI –

Art.7 – Autorizzazione - concessione

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica è rilasciata in uno con la concessione decennale del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria, con le modalità previste all' art.4 nel regolamento generale dei mercati.

Art.8 - Modalità di gestione dei posteggi.

Ai posteggi regolamentati dal presente atto si applicano le disposizioni del regolamento generale e del regolamento A1 per i mercati e posteggi isolati.

TITOLO III – POSTEGGI RISERVATI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

Art.9 - Domanda di partecipazione

Gli operatori non professionali che intendono partecipare al mercatino devono inviare istanza al Comune indicando:

- dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio, recapito telefonico;
- estremi del tesserino di riconoscimento di cui l'art.9 della L.R.: numero, data, Comune di rilascio;
- le edizioni del mercatino a cui si chiede di partecipare durante l'anno, in numero non superiore a sei.

Le domande devono essere inviate a mezzo servizio postale, via fax oppure essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune nei periodi:

- dall'1 al 31 dicembre per la partecipazione alle edizioni dell'anno successivo;
- almeno trenta giorni prima della prevista successiva edizione, nel corso dell'anno.

Le domande irregolari od incomplete non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria se non regolarizzate entro dieci giorni dalla comunicazione del Responsabile del procedimento.

Art.10 - Graduatoria e assegnazione posteggi

Le domande regolari sono inserite in un'apposita graduatoria degli operatori non professionali approvata dal Responsabile del servizio competente.

Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) data di presentazione della domanda;
- b) minor numero di presenze effettive maturate nel mercatino nell'anno in corso o, nel caso della prima edizione dell'anno, nell'anno precedente;

In caso di ulteriore parità, il responsabile incaricato procede al sorteggio in locali aperti al pubblico, alla presenza di due testimoni.

I posteggi vengono assegnati in ordine di numerazione dall'1 e seguenti, secondo l'ordine della graduatoria, alternando le eventuali tipologie merceologiche uguali e sulla scorta della superficie richiesta.

Art.11 - Posteggi non utilizzati

I posteggi vengono assegnati dal personale incaricato agli operatori presenti, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, entro il termine di 30 minuti dall'orario fissato nella scheda 12.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione fuori termine possono partecipare alle operazioni di spunta per i posteggi che permangono non utilizzati, per esaurimento della graduatoria; in tal caso si tiene conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda in Comune e, in caso di parità, si procederà al sorteggio da eseguirsi dal personale incaricato alla presenza degli interessati.

Art.12 - Obblighi particolari degli operatori non professionali

L'operatore deve esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto mediante apposito cartellino; è sufficiente un unico cartellino per prodotti identici.

In ogni caso il valore di ciascun articolo non può essere superiore all'importo di € 258,28 eventualmente aggiornato dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.9 della L.R.

L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione; non può essere sostituito da altri, neppure appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi periodi di durata non superiore a sessanta minuti.

E' ammessa la possibilità di interrompere la presenza nell'arco orario dalle ore 12 alle ore 14.30 nei periodi di orario solare e dalle ore 12 alle ore 15.30 nei periodi di orario legale, per pausa pranzo, con sospensione dell'attività debitamente segnalata con apposito cartello al pubblico.

L'operatore non può porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

TITOLO IV- GESTIONE DEL MERCATINO – NORME COMUNI

Art.13 - Richiamo delle modalità di pagamento dei canoni e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Le concessioni decennali e le concessioni temporanee agli operatori non professionali sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti norme comunali.

Art.14 - Corrette modalità di vendita

Tutti gli assegnatari dei posteggi sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed, al termine delle operazioni di sgombero, debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività anche non professionale.

Art.15 - Condizioni particolari cui è sottoposta l'attività

a – in esecuzione all'ordinanza dirigenziale n.112 dl 26.5.2000 è fatto obbligo agli operatori posizionati sull'area mercatale, di utilizzare un telone impermeabile da sottostendere ai rispettivi veicoli, al fine di preservare la pavimentazione stradale da eventuali perdite di liquidi meccanici che possano deturparne l'integrità e l'aspetto;

b – per tutti i partecipanti è fatto obbligo di posizionare con ordine e decoro le proprie merci.

Eventuali caratteristiche del banco e delle attrezzature, per un miglioramento anche estetico della manifestazione, potranno essere stabilite dalla Giunta comunale.

I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità devono essere posti ad un'altezza dal piano terra di almeno mt.2.20 e non possono sporgere oltre cm.50 dalla verticale del limite di allineamento; non possono essere utilizzati per appendere oggetti in vendita.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori i propri prodotti. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi ecc. purchè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché ai residenti.

TITOLO V - SANZIONI E NORME FINALI

Art.15 – Sanzioni

Per quanto non disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di aree pubbliche, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 258,28 a €.1032,56, con la procedura di cui alla legge n.689/1981.

Per le violazioni all'art.12 del presente regolamento., l'operatore non professionale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,28 a € 1032,56 e la confisca delle attrezzature e della merce.

Sarà inoltre applicata la sanzione accessoria del divieto di partecipazione al mercatino per n.6 edizioni consecutive.

A' sensi dell'art.2 della L.n.241/90, il termine per l'esame di memorie o scritti difensivi presentati ex art.18 della L.689/81 è fissato in giorni 365 dalla data di notificazione del verbale suddetto.

Art.16 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del regolamento generale per il commercio su aree pubbliche del Comune di Legnago.

L'Amministrazione Comune può affidare la gestione del mercatino a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le forme previste dall'art.113 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazione, previa stipula di apposita convenzione.

La convenzione disciplina i rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore e deve comunque riportare, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti.

Essa deve altresì corrispondere a quanto stabilito dal D) dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2001, n.2956.